

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali).

Art. 1 finalità

Art. 2 regime di aiuto

Art. 3 definizioni

Art. 4 soggetti beneficiari

Art. 5 iniziative finanziabili

Art. 6 spese ammissibili ed effetto di incentivazione

Art. 7 spese non ammissibili

Art. 8 soglie dimensionali, intensità dell'aiuto e divieto di cumulo

Art. 9 modalità di presentazione della domanda

Art. 10 criteri di valutazione

Art. 11 procedimento contributivo e formazione della graduatoria

Art. 12 concessione e erogazione del contributo

Art. 13 variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione

Art. 14 presentazione della rendicontazione delle spese

Art. 15 vincolo di destinazione

Art. 16 annullamento e revoca del contributo

Art. 17 ispezioni e controlli

Art. 18 rinvio

Art. 19 entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in conto capitale ai consorzi di sviluppo economico locale a fronte delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi medesimi, ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali).

art. 2 regime di aiuto

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dall'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014.

art. 3 definizioni

1. Per le finalità del presente regolamento ed ai sensi della legge regionale 3/2015 si intendono per:

a) agglomerati industriali: gli agglomerati industriali di interesse regionale individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti

urbanistici comunali vigenti e individuati nelle zone D1 dal Piano Urbanistico Regionale Generale del Friuli Venezia Giulia;

b) avvio dei lavori: ai sensi dell'articolo 2, punto 23 del regolamento (UE) n. 651/2014: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;

c) infrastruttura dedicata: ai sensi dell'articolo 2, punto 33 del regolamento (UE) n. 651/2014, infrastruttura costruita per imprese individuabili ex ante e adeguata alle loro esigenze;

d) risultato operativo: ai sensi dell'articolo 2, punto 39 del regolamento (UE) n. 651/2014 la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della data dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini del presente regolamento, i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi nel contributo agli investimenti;

e) consorzi: consorzi di sviluppo economico locale di cui all'articolo 62 della legge regionale 3/2015;

f) servizio competente: il Servizio sviluppo economico locale, dell'Area per il manifatturiero, della Direzione centrale competente in materia di attività produttive della Amministrazione regionale.

art. 4 soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi i consorzi di sviluppo economico locale che hanno concluso le operazioni riordino di cui agli articoli 62 e seguenti della legge regionale 3/2015, che non si trovino nella condizione di impresa in difficoltà ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 (Allegato A) e che non siano destinatari di sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

art. 5 iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le iniziative di realizzazione e ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare a livello locale il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale.

2. Le infrastrutture locali di cui al comma 1 sono:

a) riconducibili alla programmazione previsionale generale degli interventi dei consorzi di sviluppo economico locale da attuare in base ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico dell'area e inseriti nella sezione attuativa del Piano industriale di cui all'articolo 80 della legge regionale 3/2015;

b) destinate dai consorzi di sviluppo economico locale a imprese non individuabili ex ante ovvero infrastrutture non dedicate che i consorzi di sviluppo economico locale possono mettere a disposizione delle imprese interessate, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato;

c) gestite dai consorzi attraverso il mantenimento di una contabilità separata.

3. I consorzi possono affidare la gestione delle infrastrutture con procedura ad evidenza pubblica, non discriminatoria, trasparente e nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

4. Non sono finanziabili le infrastrutture di ricerca, poli di innovazione, infrastrutture per il teleriscaldamento e tele raffreddamento efficiente sotto il profilo energetico, infrastrutture per l'energia o per il riciclaggio e riutilizzazione dei rifiuti, infrastrutture di banda larga, infrastrutture per la cultura e la conservazione del patrimonio, infrastrutture sportive o ricreative polifunzionali di cui alle sezioni del capo III del regolamento (UE) n. 651/2014, escluse le sezioni 1 e 13, nonché le spese relative a infrastrutture aeroportuali o portuali.

art. 6 spese ammissibili ed effetto di incentivazione

1. Sono considerate ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione del progetto finanziabile sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e relative a:

- a) attivi materiali consistenti in impianti, macchinari, attrezzature e immobili;
- b) attivi immateriali, diversi da attivi materiali o finanziari, che consistono in diritti di brevetto, licenze, know - how o altre forme di proprietà intellettuale.

2. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, la domanda di contributo deve essere presentata prima dell'avvio dei lavori a dimostrazione dell'effetto incentivante del contributo.

3. Gli attivi acquisiti devono essere nuovi.

art. 7 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese relative a:

- a) manutenzione dell'infrastruttura durante il periodo di operatività;
- b) acquisto di immobili;
- c) beni di consumo;
- d) beni e materiali usati;
- e) beni o servizi di valore unitario inferiore a 100 euro, IVA esclusa;
- f) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
- g) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari diversi da quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);
- h) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento del consorzio, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, i servizi di contabilità o revisione contabile e la predisposizione della domanda di incentivazione e della rendicontazione.

2. L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal consorzio beneficiario. Nel caso in cui un consorzio beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito dell'iniziativa, i costi vanno indicati al netto dell'IVA.

art. 8 soglie dimensionali, intensità dell'aiuto e divieto di cumulo

1. I contributi concessi ed erogati ai sensi del presente regolamento non possono superare la soglia dei 10 milioni per infrastruttura e non possono essere riferiti a costi superiori ai 20 milioni per stessa infrastruttura ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera cc) del regolamento (UE) n. 651/2014..
2. Il contributo concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.
3. Le entrate e i costi di esercizio dell'infrastruttura di cui al comma 2 sono attualizzati con il tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, così come individuato con decreto del Ministero competente e reperibile sul sito internet della Regione nella sezione dedicata.
4. Ai fini del calcolo dei costi ammissibili le cifre sono intese al lordo di qualsiasi imposta e oneri.
5. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato, incentivi "de minimis" e Fondi europei a gestione diretta, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

art. 9 modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, è presentata alla Direzione centrale attività produttive commercio e cooperazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo economia@certregione.fvg.it, entro il trenta aprile di ogni anno e comunque non prima della trasmissione al consorzio della deliberazione con la quale la Giunta regionale si esprime ai sensi dell'articolo 80, comma 4 della legge regionale 3/2015 in ordine al coordinamento del piano industriale con le politiche regionali di settore e alla sua sostenibilità economica e finanziaria.
2. Le domande sono redatte esclusivamente secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it.
3. La domanda di contributo è corredata:
 - a) dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nello schema di domanda di cui al comma 2;
 - b) dalla programmazione previsionale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a);
 - c) dalla documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (disciplina dei lavori pubblici);
 - d) dalla comunicazione attestante la data di avvio e conclusione dell'iniziativa;
 - e) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, attestante:
 - 1) il rispetto della disciplina sul cumulo di cui all'articolo 8;
 - 2) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1;
 - 3) l'osservanza della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro in attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della

cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).

4. Le domande sono archiviate d'ufficio e il Servizio competente ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- a) la domanda è presentata al di fuori del termine previsto dall'articolo 9;
- b) la domanda non è presentata con le modalità previste dall'articolo 9, commi 1 e 2;
- c) il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione della domanda decorre inutilmente;
- d) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione;
- e) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13.

5. Il Servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

art. 10 criteri di valutazione

1. Le domande di contributo sono valutate secondo i seguenti criteri:

- a) punti 15: iniziative di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell'ambito dell'agglomerato industriale;
- b) iniziative per la realizzazione delle quali sia prevista la compartecipazione alla spesa del soggetto richiedente o di altro soggetto pubblico o privato:
 - 1) punti 1 fino al 10 per cento di compartecipazione del consorzio;
 - 2) punti 10 dall'11 per cento al 20 per cento di compartecipazione del consorzio;
 - 3) punti 25 compartecipazione del consorzio maggiore del 21 per cento.
- c) punti 5: iniziativa idonea al contemporaneo utilizzo da parte di più imprese;
- d) punti 5: iniziativa di ammodernamento di infrastruttura locale già esistente;
- e) punti 5: iniziativa con significativi elementi di innovatività rispetto a quelle insistenti nel medesimo agglomerato industriale.

2. I punteggi di cui al comma 1 sono cumulabili.

3. A parità di punteggio viene data priorità alle iniziative per le quali l'avvio risulta prontamente cantierabile. In caso di ulteriore parità viene data priorità ai progetti che prevedono il minor intervento finanziario a carico dell'Amministrazione regionale.

4. La domanda di contributo alla quale, all'esito della valutazione di cui al comma 1, è attribuito un punteggio pari o superiore a 20 è classificata quale domanda appartenente alla fascia alta; la domanda di contributo alla quale, all'esito della valutazione di cui al comma 1, è attribuito un punteggio inferiore a 20 è classificato quale domanda appartenente alla fascia media.

art. 11 procedimento contributivo e formazione della graduatoria

1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.

2. L'Amministrazione regionale, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo, approva la graduatoria delle domande, determinando, secondo le percentuali specificate negli atti di programmazione finanziaria, la misura del contributo che non potrà superare la percentuale del 80% per le domande di fascia alta e del 40% per le domande di fascia media.

3. La graduatoria è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it.

4. Annualmente ciascun consorzio presenta una sola domanda cui corrisponde un'unica iniziativa.

art. 12 concessione e erogazione del contributo

1. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del Servizio competente entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 11, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002; nel decreto di concessione sono indicati i termini di avvio e conclusione dell'iniziativa indicati nella domanda, i termini e le modalità per la rendicontazione.

2. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie derivanti dalla revoca di contributi o dalla destinazione di nuove risorse a valere sulla graduatoria approvata, si procede allo scorrimento della graduatoria medesima.

3. Le domande non finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria nell'anno sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione al richiedente.

4. L'erogazione del contributo è disposta nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 della legge regionale 14/2002.

5. La liquidazione del contributo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del regolamento (UE) n. 651/2014.

6. Qualora il beneficiario dichiara di essere destinatario di un ordine di recupero ai sensi del comma 5, il servizio competente assegna un termine perentorio entro il quale il beneficiario dovrà dare dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dall'ordine di recupero.

art. 13 variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione

1. Il beneficiari sono tenuti ad eseguire l'iniziativa conformemente al progetto, alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate e comunicate prima della variazione medesima, al Servizio competente per l'approvazione da adottarsi entro trenta giorni dalla comunicazione.

3. Le variazioni al progetto non possono determinare in alcun caso l'aumento del contributo concesso.

art. 14 presentazione della rendicontazione delle spese

1. Il beneficiario del contributo presenta la rendicontazione della spesa sostenuta ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il termine stabilito con il decreto di concessione del contributo. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.
2. La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo di cui all'articolo 9; ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC .
3. È consentita la richiesta di proroga del termine stabilito con il provvedimento di concessione, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata dal Servizio competente entro il limite massimo di dodici mesi .
4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui ai commi 1 e 3, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza dei termini medesimi, previa valutazione da parte del Servizio competente della realizzazione dell'iniziativa in coerenza agli obiettivi indicati nella domanda di contributo.
5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
6. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, il Servizio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

art. 15 vincolo di destinazione

1. Il consorzio ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 della legge regionale 7/2000; ai fini dell'accertamento del rispetto del vincolo, il beneficiario presenta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tale vincolo fino alla scadenza dello stesso.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 1, il Servizio competente procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.
3. Prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 2, il Servizio competente ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
4. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 1 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti comporta la revoca del contributo erogato.

art. 16 annullamento e revoca del contributo

1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:
 - a) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione dell' articolo 14, comma 4, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorre inutilmente e il Servizio competente operi ai sensi dell'articolo 14, comma 6;

- b) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- c) in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 13;
- d) sia accertato il superamento delle soglie dimensionali di cui all'articolo 8, comma 1;
- e) in caso di violazione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 15;
- f) in caso di mancato rispetto del termine di cui all'articolo 12, comma 6.

2. Il Servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

3. Il Servizio competente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento conclusivo del procedimento.

art. 17 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

art. 18 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alla legge regionale 7/2000.

art. 19 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IMPRESA IN DIFFICOLTÀ EX ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, PUNTO 18 DEL regolamento (UE) n. 651/2014

«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;

e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

VISTO: IL PRESIDENTE